

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con:

- delibera del Consiglio Comunale di Amaro n. 15 del 27.4.2010
- delibera del Consiglio Comunale di Cavazzo Carnico n. 13 del 20.4.2010
- delibera del Consiglio Comunale di Tolmezzo n. 22 del 27.04.2010
- delibera del Consiglio Comunale di Verzegnis n. 20 del 38.6.2010

INDICE

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE IN FORMA ASSOCIATA

Art. 3 – COMPETENZE

Art. 4 – DEFINIZIONI

Art. 5 – TIPOLOGIA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

Art. 6 – TIPOLOGIA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

Art. 7 – LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Art. 8 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI

Art. 9 – ATTREZZATURE DA DIVERTIMENTO MECCANICHE O ELETTROMECCANICHE

Art. 10 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE VERBALI

Art. 11 – COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 12 – CONVOCAZIONE

Art. 13 – RIUNIONI

Art. 14 – DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Art. 15 – VERBALI

Art. 16 – RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17 - MODELLI DI DOMANDA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 18 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

Art. 2 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo svolge le sue funzioni in forma associata, come consentito dall'art. 141 – bis del Regolamento del T.U.L.P.S., in nome e per conto dei Comuni di: Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, facenti parte dell'Associazione intercomunale della Conca Tolmezzina.

2. Al Comune capofila è attribuita la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 - COMPETENZE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di *sostanziali modificazioni* a quelli esistenti;
- **Verificare** le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- **Accertare** ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- **Controllare** con frequenza che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi che precedono sono richieste anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.616/1977.

Art. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) per *luogo pubblico*, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per *luogo aperto al pubblico*, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per *luogo esposto al pubblico*, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli*, si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per *trattenimenti*, si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
- f) per *manifestazioni temporanee*, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgano per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti), in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
- g) per *allestimenti temporanei*, si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
- h) per *locali*, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- i) per *spettacoli viaggianti*, si intendono le attività di spettacolo, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;
- j) per *parchi di divertimento*, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
- k) per *circoli privati* si intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci.

- l) per *capienza* si intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno recante la "regola tecnica di prevenzione incendi", 19.8.1996, sono i seguenti:

- a) teatri (*con capienza fino a 1300 persone*);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 1300 persone*);
- c) cinematografi (*con capienza fino a 1300 persone*);
- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (*con capienza fino a 1300 persone*);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 5000 persone*);
- f) sale da ballo, discoteche, disco–bar, night club (*con capienza fino a 5000 persone*);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (*con capienza fino a 1300 persone*);
- h) parchi di divertimento (*con capienza fino a 5000 persone*);
- i) circhi (*con capienza fino a 1300 persone*);
- j) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto, delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (*con capienza fino a 5000 persone*);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (*con capienza fino a 5000 persone*);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (*con capienza fino a 5000 persone*);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (*con capienza fino a 5000 persone*);

- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (*con capienza fino a 5000 persone*);
- o) auditori e sale convegno (*con capienza fino a 1300 persone*);
- p) circoli privati, allorché si verificano le seguenti condizioni:
Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono assoggettati alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ancorché asseriti come privati, i locali che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini; ai circoli che hanno i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale, e' consentito fare la pubblicità' ad un pubblico indistinto e indiscriminato purché inseriscano la frase "pubblicità riservata ai soci del circolo";
 - struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.
- Successivamente con il DPCM 16.9.1999 n. 504 sono state indicate ulteriori circostanze, che possono contribuire a definire privati lo spettacolo e l'intrattenimento:
- la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o dell' intrattenimento;
 - sede dello spettacolo ed intrattenimento può essere solo la sede legale del circolo;
 - possono partecipare non più di 500 persone;
 - gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.

Art. 6 - TIPOLOGIA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Sono esclusi dalla competenza della Commissione Comunale, :
- a) le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a 0,80 metri e/o di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. *Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Sindaco potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa.*

- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non siano superiori a 100 persone;
- e) pubblici esercizi in cui sia collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
- g) mercati, sagre e fiere, di cui alla L.R. 29/2002 e s.m.i., nonché al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo;
- h) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- i) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- j) singole giostre dello spettacolo viaggiante, non costituenti luna park;
- k) feste private, anche con l'ausilio di tensostrutture o tendoni, che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo di locandine o comunicate tramite giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione, destinate, anche con inviti, ad una indifferenziata generalità di soggetti.

Art. 7 - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza pari o inferiore a 200 persone va acquisito il parere della Commissione in ordine alla fattibilità del progetto. Le verifiche e gli accertamenti di competenza della Commissione sono sostituiti, fermo restando le

disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

2. Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del DM 19/08/1996 sui locali di pubblico spettacolo relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 8 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento del TULPS per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma lett. e) e salvo che per la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni (con un margine di tolleranza non superiore ai 30 giorni).

2. In occasione delle richieste di licenza successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare un'autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione ovvero a nuova installazione di struttura già esaminata con parere positivo dalla Commissione, l'organizzatore dovrà presentare all'ufficio competente al rilascio della licenza di esercizio entro l'ultimo giorno feriale prima dell'inizio della manifestazione:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture a firma di tecnico abilitato;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/08, a firma di tecnici abilitati.

3. Sono comunque fatti salvi:

- Eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla Commissione;
- Le verifiche relative agli allestimenti temporanei diversi da quelli indicati nel comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo continuativo pari o inferiore a 180 giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

Art. 9 - ATTREZZATURE DA DIVERTIMENTO MECCANICHE O ELETTROMECCANICHE

1. Quando si prevede l'impiego di attrezzature divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi deve essere presentata una **relazione tecnica** a firma di un tecnico esperto abilitato, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche della sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995 n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Art. 10 - IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Gli organizzatori di manifestazioni temporanee con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale di polizia urbana.

Art. 11 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco del Comune capofila ed è composta da:

- a) Sindaco del Comune ove ha luogo la manifestazione o suo delegato, che la presiede;
- b) Responsabile dell'ufficio comune Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato;
- d) Responsabile dell'ufficio comune per l'Urbanistica ed Edilizia Privata o suo delegato;
- e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) esperto in elettrotecnica o suo supplente;

Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggiunti:

- g) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare;
- h) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, nel caso si tratti di impianti sportivi;
- i) un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, su richiesta dei medesimi.

2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assegnate all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata.

3. Le deleghe devono essere conferite con atto scritto.

4. La Commissione rimane in carica per 3 (tre) anni dal provvedimento sindacale di nomina. Essa è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Art. 12 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario, a tutti i componenti effettivi e per conoscenza al richiedente. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato in forma scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata – firma digitale e va inviato per conoscenza al richiedente
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire il rispettivo sostituto, affinché intervenga alla riunione.
3. Le riunioni della Commissione, di norma, vengono convocate con un preavviso di almeno 15 giorni e si svolgono il lunedì presso i locali dell'ufficio comune dell'Urbanistica e l'Edilizia Privata o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
4. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata A.R., almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza. Viene considerata valida ai fini della convocazione la comunicazione via telegramma, telefax o e-mail.
5. A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
6. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
7. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione ha la piena facoltà di richiedere documentazione integrativa in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.

Art. 13 - RIUNIONI

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, compresi quelli aggregati, laddove espressamente convocati.
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 36 del Codice di Procedura Penale. In tali fattispecie, trova applicazione la disciplina delle supplenze.

Art. 14 - DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il parere della Commissione è sempre reso in forma scritta e contenuto nel verbale della riunione.
2. Il parere favorevole deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti, nonché adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - VERBALI

1. L'intervento della Commissione si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:
 - **la prima** è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere preventivo di fattibilità del progetto presentato riguardo alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - **la seconda**, successiva, di verifica e accertamento, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato.
2. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto a cura del Segretario il relativo verbale, in cui sono anche riportati:
 - i nomi dei componenti presenti;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione;
 - il parere finale.
3. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario. Copia del verbale è tempestivamente trasmesso all'Ufficio competente al rilascio delle licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. o agli enti eventualmente indicati dalla Commissione.
4. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico e li numera progressivamente.
5. Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni, delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Tra i delegati devono essere comunque presenti il medico dell'Azienda Sanitaria Locale e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o i loro delegati.

Art. 16 - RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere presentata tramite domanda in bollo con allegata la necessaria documentazione tecnica, di cui al successivo art. 17, e indirizzata all'Ufficio comune per l'Urbanistica e l'Edilizia Privata:

- almeno **2 mesi** prima dell'apertura dell'impianto fisso;
- almeno **30 giorni** prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno **25 giorni** prima della data di inizio della manifestazione o dell'effettuazione del pubblico trattenimento, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo, per la verifica dell'agibilità (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).

2. In casi di comprovata urgenza, valutata di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio comune per l'Urbanistica e l'Edilizia Privata sentito il Presidente della Commissione, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto.

Art. 17 – MODELLI DI DOMANDA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. L'Ufficio comune per l'Urbanistica e l'Edilizia Privata, sentiti gli uffici interessati, è incaricato di predisporre i modelli di domanda e l'elenco della documentazione tecnica da presentare.

2. La documentazione tecnica deve fare riferimento, per quanto applicabile, alla **Guida Tecnica N° 3 del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine**.

Art. 18 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono a totale carico del richiedente.

2. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 11 lett. f) (*esperto in elettrotecnica*) e g) (*esperto in acustica o in altra disciplina tecnica*) è riconosciuto un gettone di presenza giornaliera onnicomprensiva di € 60,00 oltre eventuale IVA ed oneri previdenziali.

3. I richiedenti dovranno provvedere al rimborso della suddetta spesa in parti uguali, versando alla Tesoreria comunale, prima del rilascio del parere della Commissione, l'esatto importo che verrà comunicato loro dal Segretario della Commissione.

4. Il rimborso non è dovuto per quelle manifestazioni co-organizzate dal Comune o dall'Associazione intercomunale.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore per ciascun Comune associato il giorno successivo a quello in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Associazione intercomunale della Conca Tolmezzina
Regolamento sul funzionamento in forma associata della C.C.V.L.P.S.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.